

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1586

EMENDAMENTI
GOVERNO

8.1000, 18.0.1000, 18.0.1001, 44.1000,
47.0.1000, 53.1000, 55.0.1000 e 87.1000

e relativi
SUBEMENDAMENTI

2 dicembre 2019

Atto Senato 1586

Sub Emendamento

Emendamento 8.1000



PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole:

"e aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole da "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2019"; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.0500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma"; c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026, 697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029".»

Conseguentemente,

all'articolo 41, sopprimere il comma 5.

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

8.1000 / 1

Atto Senato 1586
Sub Emendamento
Emendamento 8.1000



FREGOLENT, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 8.1000, aggiungere in fine le seguenti parole:

"e aggiungere in fine il seguente periodo: «*Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022*».".

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2".

8. 1000/2

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

Emendamento

Art. 8

Al comma 25, ultimo periodo, dopo le parole: "e delle finanze" aggiungere le seguenti: "ed il Ministro per la famiglia".

Relazione tecnica

La disposizione aggiunge al comma 25, ultimo periodo, dell'articolo 8, il concerto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia al decreto del Ministero dell'interno, con il quale saranno individuati gli enti beneficiari e i relativi importi degli interventi ammessi al finanziamento di opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

em

POSITIVO

NEGATIVO

Il Raddoppiatore Generale dello Stato



25 NOV. 2019.

8.1000



AS 1586

Subemendamento all'emendamento 18.0.1000

Al comma 1, capoverso «320-bis», dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

«Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5, della medesima legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni».

SEN. DURNWALDER

SEN. STEGER

18.0.1000/2

A.S. 1586

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.0.1000

Al comma 1, capoverso 320-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1 della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16 e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni."

MANCA 

18.0.1000/3

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18.0.1000

ERRANI,



Al comma 320-bis , dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, comma 1 della legge 21 aprile 1982, n. 186 e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 5 della stessa legge n. 186 del 1982, si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 16 e 50, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa (L. 186/1982), a differenza di quella sull'ordinamento della magistratura ordinaria (d. lgs. n.160/2006), non contiene una espressa disciplina per valutare il periodo fuori ruolo dei magistrati amministrativi ai fini del conferimento delle funzioni direttive o di altre funzioni. L'emendamento mira ad estendere ai magistrati amministrativi quanto già previsto per quelli ordinari, ossia che il giudizio per il conferimento di funzioni direttive o di altre funzioni si fonda su valutazioni che devono essere comunque operate sulla base della relazione e delle attestazioni di servizio dell'autorità presso cui è stato svolto il servizio fuori ruolo, potendo e dovendo anche per il periodo di servizio fuori ruolo essere applicati i parametri da osservare per il servizio in ruolo.

18.0.1000/4

All'emendamento 18.0.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis) Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

5-bis) Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere a), b) e c), attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n.488/1999 e modificata dalla Legge 91/2002.

5-ter) Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-quater) Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.

c) all'articolo 227-ter, primo comma, dopo le parole: «da cui sorge l'obbligo» sono inserite le seguenti: «nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato»;

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: «226 e 227» sono inserite le seguenti: «227-ter».

1-ter) Il maggior gettito derivante dal comma precedente, quantificato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021, e 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, è destinato al capo 8, capitolo 3321, del bilancio dello Stato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa e disposizioni in materia di contributo unificato».

18.0.1000/5

Articolo aggiuntivo

k

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono aggiunti i seguenti: «**320-bis.** In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "sette"; al comma 3, le parole "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque". Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come progressivamente modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e dall'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)



18.0.1000

8

/

118

Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.»»

- Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono abrogate.
- Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -

2021: - 115.179;

2022: - 115.179.

IL GOVERNO



18.0.1000



2/8

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione di cui al comma 1 aggiunge all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 i commi 320 bis e 320 ter al fine di definire le modifiche organizzative, gli incrementi organici e le assunzioni da effettuare in applicazione del primo periodo del comma 320 del medesimo articolo 1 rendendo, così, effettivo l'adeguamento dell'organizzazione e dell'organico magistratuale della giustizia amministrativa rispetto alle essenziali esigenze imposte da una debita considerazione del rilevante ruolo che la stessa è sempre più chiamata a svolgere, essendosi assistito negli anni più recenti a un continuo ampliamento delle relative competenze e del relativo contenzioso in settori particolarmente nevralgici per la vita della comunità nazionale, vuoi inerenti al governo dell'economia e ai contesti di sviluppo, vuoi attinenti ai servizi al cittadino o ai diritti sociali.

Infatti il citato comma 320 della legge di bilancio dello scorso anno (legge 30 dicembre 2018, n. 145) aveva previsto uno stanziamento di somme, appunto *"al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato"*, autorizzando *"l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over"*.

Per tali finalità e per le connesse esigenze funzionali della giustizia amministrativa è stata autorizzata la spesa occorrente, nei limiti dell'onere massimo complessivo ivi indicato.

Senonché, a causa della genericità della disposizione che, pur accantonando risorse economiche nei limiti che è stato possibile rinvenire, non ha tuttavia consentito di finalizzarle efficacemente, il predetto stanziamento non è stato finora concretamente utilizzabile.

Sicché è ora assolutamente necessario consentirne l'utilizzazione, mediante puntualizzazione in sede normativa, delle specifiche destinazioni delle somme ivi indicate con contestuale rimodulazione delle stesse sulla base delle esigenze definite nel dettaglio con la proposta in esame; mentre ogni ulteriore rinvio di operatività della norma creerebbe serie disfunzioni al corretto andamento della giurisdizione, specie in termini di celerità dei giudizi e di conseguente tempestività della risposta alle istanze di giustizia di cittadini e imprese.

Tale esigenza è stata da ultimo espressa nella seduta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 8 novembre u.s., deliberando di rappresentarla ancora una volta.

Più in dettaglio, viene istituita un'ulteriore sezione presso il Consiglio di Stato – la settima, oltre a quella normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – mediante novella del pertinente articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché due sezioni riferibili specificamente al TAR Lazio – sez. Roma per far fronte alle sempre più vaste competenze funzionali esclusive demandate a tale Tribunale amministrativo regionale.

Viene determinato in tre unità, sulla base di quanto emerso negli anni da costanti prassi applicative, il numero dei magistrati con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato occorrenti in ciascuna sezione giurisdizionale, mentre le ulteriori determinazioni specifiche per assicurare la funzionalità della nuova sezione restano demandate, secondo quanto previsto in via ordinaria, al decreto che il Presidente del Consiglio di Stato è annualmente chiamato a emanare ai



sensi del quinto comma di detto articolo 1. Per le due nuove sezioni del TAR viene determinato in due unità il numero dei relativi Presidenti di sezione.

Conseguentemente, l'organico del personale di magistratura della giustizia amministrativa è incrementato di tre Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e di due Presidenti di TAR nonché di 12 consiglieri di Stato e 18 tra referendari, primi referendari e consiglieri di TAR, tenuto conto che per tali tre qualifiche la legge prevede una dotazione organica complessiva (ferme restando le dotazioni peculiari richieste dalle leggi speciali, ovvero attuative dei pertinenti statuti regionali, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, nonché per quello del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), onde assicurare alle neoistituite sezioni una dotazione adeguata.

Per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei TAR viene prevista l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di livello non generale in deroga ai vigenti limiti assunzionali con conseguente incremento della relativa dotazione organica.

Viene infine sostituita la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dovendosi ivi considerare, oltre agli ampliamenti di organico introdotti dalla norma relazionata, quelli già apportati dalla legislazione sopravvenuta, così nel dettaglio:

- 1) dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 10 consiglieri di Stato e 60 consiglieri/referendari di TAR;
- 2) dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;
- 3) dall'articolo 18, comma 4, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha aggiunto 1 Consigliere di Stato;
- 4) dall'articolo 1, comma 480, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto 1 presidente di sezione del Consiglio di Stato, 7 consiglieri di Stato e 15 consiglieri/referendari di TAR.

Sicché, all'attualità, la Tabella A reca: 1 posto di Presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato; 24 posti di presidente di TAR; 102 posti di consiglieri di Stato; 403 posti di consigliere/referendario di TAR.

Ovviamente, non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato nelle note in calce alla stessa, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi *ex lege* in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426/1984.

RELAZIONE TECNICA



La proposta emendativa è volta a modificare l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'incremento del numero delle sezioni consultive o giurisdizionali, che passerebbero dalle attuali sei a sette, e l'aumento da due a tre del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. Inoltre viene prevista l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificamente al TAR Lazio – sez. Roma.

Conseguentemente la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa (come progressivamente modificata) viene ora incrementata come segue:

- presidenti di sezione del Consiglio di Stato: 3 unità;
- presidenti di TAR (riferibili specificamente al TAR Lazio – sezione di Roma): 2 unità;
- consiglieri di stato: 12 unità;
- referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali: 18 unità.

Al riguardo, si allega una tabella recante l'indicazione degli oneri necessari, nel decennio, a coprire la spesa connessa alle coperture di organico e alle assunzioni del personale di magistratura della giustizia amministrativa indicato nel comma 1 (15 Consiglieri di Stato e 20 referendari Tar).

In merito alla determinazione dei predetti oneri si precisa che:

- per gli incrementi della dotazione organica nelle qualifiche di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e dei TAR, giacché ogni consigliere (di TAR o del Consiglio di Stato) consegue trattamento economico della predetta qualifica di Presidente di sezione al compimento del quarto anno di servizio nella qualifica di consigliere, nessun ulteriore incremento retributivo consegue alla nomina alle predette superiori qualifiche di Presidente giacché ad esse possono assurgere unicamente i consiglieri con ben oltre quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza. Conseguentemente, con riferimento ai presidenti del Consiglio di Stato e dei TAR (attesa l'equiparazione tra le due figure), non sono previsti maggiori e nuovi oneri, essendo la nomina a presidente riservata ai consiglieri di Stato e di TAR con 8 anni di anzianità nella qualifica che già godono, all'atto della nomina, del trattamento retributivo dei presidenti. Si è tuttavia tenuto conto della circostanza che la predetta progressione di carriera determina scoperture organiche nelle qualifiche inferiori e pertanto si è incrementato di un numero corrispondente ai nuovi presidenti di sezione il numero dei posti da coprire e le assunzioni da effettuare per le qualifiche inferiori come di seguito specificato;
- per quanto riguarda le assunzioni delle 20 unità relative ai TAR (18 quale aumento di organico e 2 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è fatto riferimento alla retribuzione dei referendari TAR ed al relativo sviluppo decennale, trattandosi della qualifica di ingresso nella carriera: ed invero, le qualifiche di primo referendario e di consigliere di TAR sono da considerarsi, al fine del computo in parola, alla stregua di mere progressioni economiche (per le quali non è previsto un ingresso diretto dall'esterno);
- per quanto riguarda i 15 consiglieri di Stato (12 per aumento di organico e 3 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di



12/18.0.1000

5/8

sezione) si è provveduto a quantificare i relativi oneri considerando la retribuzione dei consiglieri di Stato ed il relativo sviluppo decennale;

- con riferimento all'incremento di tre posti di funzione di livello dirigenziale non generale nella dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali e alla relativa autorizzazione ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, la quantificazione degli oneri, che tiene conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Oneri unitario annuo comprensivo di oneri riflessi	Oneri a regime dal 2020
Dirigente non generale	3	135.400	
TOTALE SPESE DI PERSONALE			406.200

Il computo dei predetti oneri assunzionali è stato effettuato per l'anno 2020 considerando che le assunzioni/coperture di organico avvengono non prima di luglio del medesimo anno.

Infine, si è ritenuto di dover correttamente procedere alla sostituzione della Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, onde includervi gli ampliamenti della dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa già apportati dalla legislazione sopravvenuta, così nel dettaglio:

- 1) dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 10 consiglieri di Stato e 60 consiglieri/referendari di TAR;
- 2) dall'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;
- 3) dall'articolo 18, comma 4, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha aggiunto 1 Consigliere di Stato;
- 4) dall'articolo 1, comma 480, legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto 1 presidente di sezione del Consiglio di Stato, 7 consiglieri di Stato e 15 consiglieri/referendari di TAR.

A tali posti si sommano altresì quelli ulteriormente introdotti dalla norma relazionata, ossia 3 presidenti di sezione del Consiglio di Stato, 2 presidenti di TAR, 12 consiglieri di Stato e 18 consiglieri/referendari di TAR.

Sicché, all'attualità, la Tabella A reca: 1 posto di Presidente del Consiglio di Stato; 1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; 22 posti di presidenti di sezione del Consiglio di



18.0.1000

6/8

Stato; 24 posti di presidente di TAR; 102 posti di consiglieri di Stato; 403 posti di consigliere/referendario di TAR.

Ovviamente, non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato nelle note in calce alla stessa, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi *ex lege* in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426/1984.

L'emendamento dispone che alla copertura oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e per 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


qf

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 NOV. 2019







CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN REFERENDARIO T.A.R.

	Stipendio	Quot. riflett.	I.L.S.	Quot. riflett.	Indennità Inghilterra	Quot. riflett.	13°	Quot. riflett.	Totale contribuenti	Totale contribuenti 2015	Quot. riflett. anno 1974	Magg. 10%	2,10% an magg. 10%	Inizi emitt. riflett.	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 16 CONSIGLIERI T.A.R.	COSTO TOTALE NEL BIENNIO DI N. 32 REFERENDARI T.A.R.	ANNO
Costo referendario alla seconda classe anno primo	59.184,72	22.715,10	12.732,83	4.597,82	13.738,40	4.489,84	5.923,13	2.276,89	91.641,88	91.641,88	34.878,84			34.078,84	62.859,96	1.267.186,17	2020	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.738,48	4.489,84	6.121,82	2.315,47	93.314,01	93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.468.884,24	2021	
Costo referendario alla terza classe	60.728,96	23.307,77	12.732,83	4.597,82	13.738,48	4.489,84	6.121,82	2.315,47	93.314,01	93.314,01	34.720,91			34.720,91	128.034,91	2.468.884,24	2022	
Costo referendario alla quarta classe	63.816,87	24.492,91	12.732,83	4.597,82	13.738,40	4.489,84	6.379,14	2.424,23	96.659,24	96.659,24	36.884,81			36.884,81	132.664,85	2.463.247,87	2023	
Costo primo referendario alla terza classe mesi)	71.859,15	27.583,28	13.171,97	4.756,40	13.738,48	4.489,84	7.086,76	2.694,98	105.858,28	105.858,28	39.524,60			39.524,60	72.091,44	1.452.826,89	2024	
Costo primo referendario alla quarta classe	72.732,88	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.738,40	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,83	106.793,83	39.883,36			39.883,36	146.676,29	2.932.877,87	2025	
Costo primo referendario alla quinta classe	72.732,00	27.914,54	13.171,97	4.756,40	13.738,48	4.489,84	7.158,66	2.722,58	106.793,83	106.793,83	39.883,36			39.883,36	146.676,29	2.932.877,87	2026	
Costo primo referendario alla quinta classe (18 mesi)	76.251,29	29.265,25	13.171,97	4.756,40	13.738,48	4.489,84	7.451,84	2.835,14	118.865,60	118.865,60	41.346,62			41.346,62	237.928,33	4.656.868,89	2027	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	48.286,42	13.611,24	4.915,82	13.731,40	4.498,17	9.864,17	3.768,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.632,82	196.577,61	3.937.692,12	2028	
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	104.758,78	48.286,42	13.611,24	4.915,82	13.731,48	4.498,17	9.864,17	3.768,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.632,82	196.577,61	3.937.692,12	2029	

CRITERIO PER CALCOLO COSTO MEDIO DELLA CARRIERA ECONOMICA DI UN CONSIGLIERE DI STATO

	Stipendio	Quot. riflett.	I.L.S.	Quot. riflett.	Indennità Inghilterra	Quot. riflett.	13°	Quot. riflett.	Totale contribuenti	Totale contribuenti 2015	Quot. riflett. anno 1974	Magg. 10%	2,10% an magg. 10%	Inizi emitt. riflett.	TOTALE GENERALE	COSTO TOTALE ANNUO DI N. 16 CONSIGLIERI DI STATO	COSTO TOTALE NEL BIENNIO DI N. 32 CONSIGLIERI DI STATO	ANNO
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti anno primo	184.758,78	40.286,42	13.611,24	4.915,82	13.731,40	4.498,17	9.864,17	3.768,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.632,82	98.298,88	1.474.352,06		2028
Costo consigliere all'ottava classe 3 scatti	184.758,78	40.286,42	13.611,24	4.915,82	13.731,40	4.498,17	9.864,17	3.768,12	141.965,59	141.965,59	53.371,73	5.125,18	1.248,29	54.632,82	98.298,88	1.474.352,06		2021
Costo consigliere all'ottava classe 4 scatti	187.195,03	41.414,45	13.611,24	4.915,82	13.731,40	4.498,17	10.867,19	3.838,84	144.684,86	144.684,86	54.384,68	5.857,71	1.346,42	56.731,18	200.335,95	3.885.039,31		2022
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale	132.872,32	50.995,40	14.302,92	5.164,78	13.731,48	4.498,17	12.364,40	4.680,10	173.171,24	173.171,24	65.331,45	10.185,62	2.464,92	67.796,37	248.997,61	3.814.514,15		2023
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 7° aumento biennale	134.201,88	51.286,68	14.302,92	5.164,78	13.731,48	4.498,17	12.375,48	4.722,62	174.611,68	174.611,68	65.884,26	10.424,94	2.522,84	68.407,89	243.818,69	3.646.280,37		2024
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.057,16	52.607,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.498,17	12.613,24	4.813,94	177.784,82	177.784,82	67.074,43	10.398,89	2.547,21	69.718,64	247.423,46	3.711.351,87		2025
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 8° aumento biennale	137.857,16	52.607,54	14.302,92	5.164,78	13.731,40	4.498,17	12.613,24	4.813,94	177.784,82	177.784,82	67.074,43	10.398,89	2.547,21	69.718,64	247.423,46	3.711.351,87		2026
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,48	4.498,17	12.851,29	4.955,37	180.798,17	180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.777.428,38		2027
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,48	4.498,17	12.851,29	4.955,37	180.798,17	180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.777.428,38		2028
Costo consigliere con trattamento economico pres. Sez. all'ottava classe 9° aumento biennale	139.912,56	53.698,44	14.302,92	5.164,78	13.731,48	4.498,17	12.851,29	4.955,37	180.798,17	180.798,17	68.258,66	11.452,86	2.771,59	71.030,25	251.828,42	3.777.428,38		2029

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 18.0.1001

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

"La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario."

Sen. Bagnai *Bagnai*

Sen. Ostellari

18.0.1001/1

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

SUBEMENDAMENTO A.S. 1586

Pirro
PIRRO

All'emendamento 18.0.1001, capoverso "Art. 18-bis", dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-ter. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica" sono soppresse;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

18.0.1001/2

Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis**(Rafforzamento del ruolo della magistratura contabile a tutela del sistema di finanza pubblica)**

1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consiglieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono soppresse». Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.143.004;
2021: - 3.200.873;
2022: - 5.008.352.

IL GOVERNO



18.0.1001



Relazione illustrativa

Al fine di rafforzare il presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica occorre potenziare il ruolo organico della magistratura contabile. Il medesimo risale a ben 58 anni fa e gli interventi episodici che si sono realizzati in questo lungo periodo hanno fronteggiato solo in minima parte l'incremento di competenze che la Corte dei conti ha costantemente registrato da parte del Legislatore. Con il presente intervento normativo si sistematizza in maniera definitiva il citato ruolo organico, incrementando di 25 unità l'attuale dotazione.

Relazione tecnica

L'attuale dotazione organica del personale di magistratura presso gli Uffici e le Sezioni della Corte dei conti, a seguito di una attenta verifica delle norme e delle tabelle ricognitive - che a partire dal 1961 hanno istituito i posti di funzione per ciascuna qualifica in correlazione con le attribuzioni istituzionali dell'Istituto - è stata determinata dalla deliberazione n.39 del 7 marzo 2013, in 611 unità. Le norme e le deliberazioni precedenti, inerenti alla determinazione della dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, sono citate e riassunte nella deliberazione n. 39/2013.

Con riferimento alla necessità di incrementare l'attuale dotazione organica di 611 magistrati con ulteriori 25 unità, si evidenziano di seguito gli elementi necessari per valutare la copertura della spesa derivante dalle predette assunzioni con la qualifica iniziale di Referendario.

Lo sviluppo della carriera del magistrato contabile nei primi dieci anni dalla assunzione nei ruoli con la qualifica di Referendario, posta in modo convenzionale al 1° gennaio 2020, comporta i seguenti costi:

18.0.1001

÷

2/5



TABELLA 1

Assunzione in servizio 25 Referendari - ipotesi classe di ingresso II°. Decorrenza 01/01/2020.

importi tabellari DPCM 7/8/2015		Cap. 2100-PG 01	Cap. 2100-PG 02	Cap. 2180-PG 01	
ANNO 2020		TOTALE	TOTALE ONERI PREV. E ASS. D.L.	IRAP	TOTALE COSTO (lordo+oneri riflessi)
Costo unitario REFERENDARIO		€ 91.641,43	€ 26.289,17	€ 7.789,52	€ 125.720,12
25 unità	2020	€ 2.291.035,65	€ 657.229,34	€ 194.738,03	€ 3.143.003,02
Costo unitario REFERENDARIO		€ 93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità	2021	€ 2.332.854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€ 93.314,19	€ 26.789,00	€ 7.931,71	€ 128.034,89
25 unità	2022	€ 2.332.854,75	€ 669.724,89	€ 198.292,65	€ 3.200.872,29
Costo unitario REFERENDARIO		€ 96.659,48	€ 27.788,57	€ 8.216,06	€ 132.664,10
25 unità	2023	€ 2.416.487,00	€ 694.714,21	€ 205.401,40	€ 3.316.602,60
Costo unitario PRIMO REF.		€ 105.858,28	€ 30.526,36	€ 8.997,95	€ 145.382,60
25 unità	2024	€ 2.646.457,00	€ 763.159,06	€ 224.948,85	€ 3.634.564,91
Costo unitario PRIMO REF.		€ 106.792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità	2025	€ 2.669.818,00	€ 770.139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 106.792,72	€ 30.805,57	€ 9.077,38	€ 146.675,67
25 unità	2026	€ 2.669.818,00	€ 770.139,33	€ 226.934,53	€ 3.666.891,86
Costo unitario PRIMO REF.		€ 110.605,23	€ 31.944,75	€ 9.401,44	€ 151.951,43
25 unità	2027	€ 2.765.130,75	€ 798.618,78	€ 235.036,11	€ 3.798.785,64
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità	2028	€ 3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 141.964,22	€ 42.544,53	€ 12.066,96	€ 196.575,71
25 unità	2029	€ 3.549.105,50	€ 1.063.613,33	€ 301.673,97	€ 4.914.392,80
Costo unitario CONSIGLIERE		€ 144.603,48	€ 43.439,27	€ 12.291,30	€ 200.334,04
25 unità	2030	€ 3.615.087,00	€ 1.085.981,67	€ 307.282,40	€ 5.008.351,06

Per analizzare le caratteristiche della composizione della attuale dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti si espone, in sintesi, la progressione di carriera ed il relativo trattamento economico:

TABELLA 2

Qualifica	Posizione economica	Anzianità	Classe/scatti
Referendario	Referendario	Assunzione per concorso	2
Primo Referendario	Primo Referendario	4 anni	1
Consigliere	Consigliere	8 anni	8-3
	Consigliere con TEPS (*)	12 anni	8-6

(*) Trattamento Economico di Presidente di Sezione

TABELLA 3

Qualifica	Posizione economica	
Presidente	Presidente	Nomina
Procuratore generale	Procuratore generale	“
Presidente Aggiunto	Presidente Aggiunto	“



18.0.1001
20

÷

3/5

TABELLA 4

Posizione di funzione	Posizione economica	
Presidente di Sezione	TEPS	Nomina
Procuratore generale aggiunto	TEPS	“

Si precisa che l'art.3 della legge 6 agosto 1984, n. 425 prevede una progressione economica degli stipendi del personale di magistratura sviluppata, nell'ambito di ciascuna qualifica, in 8 classi biennali ed in successivi aumenti biennali.

Si sottolinea, inoltre, come il trattamento economico di Presidente di Sezione (TEPS), ex articolo 5, della legge 6 agosto 1984, n. 425, che dovrebbe essere conseguito dai magistrati contabili decorsi otto anni nella qualifica di Consigliere, deve essere attribuito a decorrere dal compimento del quarto anno di anzianità maturato nell'ultima qualifica di Consigliere.

Con la nuova dotazione organica pari a complessive 636 unità, si determina nel 2020 una distribuzione del personale rappresentata nelle seguenti tabelle:

TABELLA 5

	Magistrati in servizio	Personale cessato	Referendari (assunzione prevista)	Consiglieri di nomina governativa (assunzione prevista)	Riammissione in servizio	Magistrati in servizio al 31/12	Commissioni di concorso
2020	399						
			34				Commissione Pres. Graffeo
			41				Commissione Pres. Loreto
			40				Commissione Pres. Avoli
			64				in corso
			40				in corso
			25				Bilancio 2020
	643	-10			3	636	
			244		3		

TABELLA 6

	Ruolo della Magistratura contabile	d.lgs. correttivo del Codice di giustizia contabile	Totale 2019	Totale 2020
Presidente	1		1	1
Procuratore generale	1		1	1
Presidenti di Sezione	64	21	85	100
Consiglieri, Vice Procuratori, Primi Referendari, Referendari	545		524	534
	611		611	636



L'incremento di 25 unità della dotazione organica è associato a un incremento del numero dei presidenti di sezione, che passa da 85 a 100, e del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari, che passa da 524 a 534.

Come precisato nelle premesse, le funzioni di Presidente di Sezione sono attribuite ai magistrati con la qualifica di Consigliere. Dal punto di vista della spesa, si sottolinea come il trattamento economico di Presidente di Sezione è maturato dopo quattro anni dalla promozione a Consigliere.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante parziale utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, allegata al disegno di legge, relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per l'anno 2021 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2017 n. 190, ha avuto esito

GR

POSITIVO

NEGATIVO

28 NOV. 2019

Il R. Ufficiale Generale dello Stato

Bianchi



A.S. 1586

Submendamento all'emendamento 44.1000



SAPONARA, BARBARO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Al comma 4-bis, sostituire le parole: <<3,5 milioni di euro>>, con le seguenti:

<< 1 milione di euro>>.

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000

2021: - 1.000.000

2022: - 1.000.000

44.1000/1

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo



MONTEVECCHI

All'emendamento 44.1000, al capoverso "4-bis", sostituire le parole: «3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020, e nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.»

44.1000/2

Subemendamento all'emendamento 44.100

Folli
FAGGI, ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

<< 4-ter.. All' articolo 16 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: <<concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare>>, con le seguenti parole: << concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 20 per cento del loro ammontare>>;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: << nei due periodi d'imposta precedenti>>, con le seguenti: << nei tre periodi d'imposta precedenti>>;

c) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: << per almeno due anni>>, con le seguenti: << per almeno un anno>>;

d) al comma 5-quater sostituire le parole: <<limitatamente al 50 per cento del loro ammontare>>, con le seguenti: << limitatamente al 30 per cento del loro ammontare>>;

e) al comma 5-quinquies sostituire le parole: <<versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile>>, con le seguenti: << versamento di un contributo pari allo 0,2 per cento della base imponibile>>.

Conseguentemente: agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99. >>

44.1000/3

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 44.1000

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. I finanziamenti annuali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente confermati per il settennio 2021-2027 nel limite annuale già previsto da tali disposizioni legislative e relative delibere CIPE attuative. All'onere complessivo si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, all'uopo utilizzando anche economie derivanti dalla riprogrammazione o cancellazione di interventi precedentemente finanziati. Il CIPE con propria delibera dà esecuzione alla presente disposizione in coerenza con la disciplina dettata dalla delibera CIPE n. 34 del 1° agosto 2014, attuativa della richiamata disposizione legislativa.».


Rossomando

44.1000/4

A.S. 1586

Subemendamento

all'emendamento del Governo n. 44.1000

Dopo il comma 4-bis, aggiungere, infine, i seguenti:

4-ter. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n.232, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
- b) il secondo periodo è soppresso.

4-quater. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 627 citato al comma 4-bis, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: -2.000.000;

2021: -2.000.000;

2022: -2.000.000.

IANNONE

CALANDRINI

DE BERTOLDI

LA PIETRA

44.1000/5

A.S. 1586

Submendamento all'emendamento 44.1000



BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

<<4-ter. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.>>.


Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.>>

44.1000/6

GRUPPO LEGA - SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

A.S. 1586

Submendamento all'emendamento 44.1000



CAMPARI, SAPONARA, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

<<4-ter. 9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.

Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 500.000 di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.>>

44.1000/7

GRUPPO LEGA-SALVINI PREMIER
Ufficio Legislativo

Atto Senato 1586

Sub emendamento

Emendamento 44.1000



BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 44.1000, dopo il comma "4-bis" inserire il seguente:

"4-ter. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione da parte di giovani studenti e ricercatori, iscritti presso corsi di laurea, master e dottorati istituiti nell'ambito del territorio nazionale, e consentire ai medesimi di esercitare il diritto di voto anche al di fuori della circoscrizione di residenza, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. Gli studenti iscritti a corsi di laurea, master e dottorati istituiti presso le Università ubicate sul territorio nazionale sono ammessi a votare nel comune presso il quale ha sede il medesimo corso di studi.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione dei seguenti documenti:

- a) certificato elettorale;
- b) certificato del sindaco del comune presso il quale ha sede il corso di studi, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per motivi di studio;
- c) certificato che attesti l'iscrizione al corso universitario.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella lista di cui all'articolo 49, secondo comma.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche previste dal secondo comma, compilano gli elenchi degli studenti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per motivi di studio e li consegnano ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.».

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-ter, quantificati in 500mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2."

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: "aggiungere il seguente" con le seguenti: "aggiungere i seguenti".

44.1000/8

GRUPPO LEGA - SAVERIO NEMER
Ufficio Legislativo

Emendamento

Art.44

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 6.500.000;

2021: - 6.500.000;

2022: - 6.500.000.

44.1000

Relazione tecnica

La disposizione prevede il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 nonché il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 178 ha avuto esito

CM

POSITIVO

NEGATIVO

26 NOV. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 47.0.1000

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. È fatto divieto di utilizzo alle Pubbliche Amministrazioni della clausola di gratuità nei bandi o selezioni per servizi professionali, fatta eccezione per l'alta consulenza alle Amministrazioni Centrali. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Rossomando



47.0.1000/1

Emendamento

Dopo l'articolo 47-~~quater~~, aggiungere il seguente articolo:

Art. 47-~~quinquies~~ bis

(Razionalizzazione delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-*septies*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3. dello stesso articolo 33-*septies*, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentite le amministrazioni centrali, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.

2. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove l'attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14-*bis*, comma 2, lettere c), f) e g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

47.0.1000

RELAZIONE TECNICA

La disposizione prevede che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a dare attuazione all'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 193 in avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

26 NOV 2019

Il Ragioniere Generale delle Camere

[Handwritten signature]

le ar



Emendamento

All'articolo 53, apportare le seguenti modificazioni:

- a) comma 1, sostituire le parole «europea.» con le parole «europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)».
- b) al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente «g) un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

53.1000

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento proposto è teso a coniugare le esigenze di rigenerazione urbana con la transizione digitale, per rispondere meglio ai bisogni e alle priorità delle città in termini di attrattività, lavoro, salute, sicurezza e vivibilità.

Lettera a). La rigenerazione urbana non può prescindere da una contestuale implementazione delle infrastrutture tecnologiche e digitali per realizzare un percorso integrato per la "ripartenza" e il miglioramento sociale, ambientale ed economico della città. L'aumento della popolazione mondiale, il calo progressivo delle risorse energetiche e conseguente il loro maggior costo, i cambiamenti climatici e l'inquinamento dell'aria sono tra i principali problemi a cui le città del futuro dovranno far fronte trasformandosi in Smart City, puntando su green building e smart mobility.

Lettera b). In coerenza con la lettera a), con l'emendamento proposto al comma 3, si include tra i componenti dell'Alta Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della valutazione delle proposte di cui al secondo comma dell'articolo 53, anche un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'attuazione dell'emendamento proposto non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

[Handwritten signature]

Il Rappresentante Generale dello Stato
[Handwritten signature]

27 NOV. 2019



Subemendamento all'emendamento 55.0.1000


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-*bis*. Al fine di dare adeguata soluzione al problema della carenza di medici specialisti e di riqualificare strutturalmente il ruolo dei ricercatori degli Irccs e degli Izs, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione in apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2017, n.81, di medici in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, fino al limite di età di 35 anni, con contratto a tempo determinato, con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte, garantendo loro il tutoraggio da parte del direttore della struttura di destinazione per il completamento del percorso di formazione in ottemperanza al fabbisogno formativo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per le finalità di cui al precedente periodo, le medesime amministrazioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina e biologia e veterinaria iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.

1-*ter*. Il rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi del comma 1-*bis*, in deroga al possesso del requisito di specializzazione, è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione ed il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

1-*quater*. Il personale assunto ai sensi del comma 1-*bis*, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al precedente periodo.

CANTU', FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI



55.0.1000/1

SUBEMENDAMENTO A.S. 1586

Guidolin
GUIDOLIN, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI,
ROMANO

All'emendamento 55.0.1000, all'articolo "55-bis", dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le attività conseguenti all'operatività delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.126, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000,00 per l'anno 2020, di euro 850.000,00 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dalla stessa data, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000,00, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per il medesimo personale non dirigente di cui al comma 1-bis, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data 2020, è pari ad euro 2.579.468,90.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo "55-bis", alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

b) all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 211.420.531,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 302.420.531,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 300.770.531,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 370.770.531,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335.770.531,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416.770.531,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

c) alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 700.000;

2021: - 850.000.

55.0.1000/2

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 55.0.1000

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al primo periodo, dopo le parole: "per l'accesso ad una nuova qualifica unica di diligente del molo sanitario," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di dirigente del servizio sociale, alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti alla sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 e del comma 4 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale,". Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, al secondo periodo, dopo le parole: "nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario", sono aggiunte le seguenti: "nonché di dirigente del servizio sociale,"».

55.0.1000/3

Rossomando



Emendamento

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55 bis**(Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria)**

1. All' articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 432, è inserito il seguente:

“432-bis. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432.”.

55.0.1000

Relazione Tecnica

L'emendamento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle previsioni intervenute per il personale della ricerca sanitaria di cui all'art. 1, commi da 422 a 434 della legge 205/2017 e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste per la relativa attuazione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 424 e 425. Con l'emendamento si intende solo dare copertura normativa all'articolo 12 della sezione del CCNL del comparto Sanità, previsto dal comma 423 dell'art. 1 della medesima legge n. 205 del 2017, firmato lo scorso 11 luglio. Ciò al fine di individuare i criteri da utilizzare per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione.

Quindi il fabbisogno stimato per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione, è ampiamente coperto dalle predette disponibilità come anche accertato dalla Corte dei Conti in sede di esame del predetto CCNL.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Responsabile Generale dello Stato

25 NOV. 2019

SUBEMENDAMENTO A.S. 1586


SANTILLO

All'emendamento 87.1000, capoverso "4-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole da: «sentite l'Automobile club d'Italia» a: «circolazione dei mezzi di trasporto,»;
- b) sostituire il secondo periodo con il seguente:
«In caso di inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo, si applica l'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.».

87.1000/1

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 87.1000

Al capoverso «1-bis» sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2020» con le seguenti: «entro il 1° gennaio 2021».

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Campari Faggi Ferrero Rivolta Tosato Zuliani

87.1000/2

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 87.1000

Dopo il capoverso "1-ter" aggiungere in fine i seguenti:

«1-quater. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

«9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;


f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1-*quater*, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

CAMPARI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

87.1000/3

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 87/1000

U X

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente: «1-quater. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

 MANCA, FERRARI

87. 1000/14

Emendamento

All'articolo 87, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
 "4-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completarsi comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358."

1-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'articolo 264 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 2020;"

87.1000

Relazione tecnica

Ferma restando l'entrata in vigore della riforma di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, prevista per il 1° gennaio 2020, le modifiche normative proposte perseguono la finalità di consentire la graduale messa in esercizio delle necessarie procedure telematiche, in ragione della complessità dei procedimenti amministrativi che danno luogo al rilascio del documento unico, di modo che l'intero sistema possa operare a pieno regime entro il 1° novembre 2020, data entro la quale sarà peraltro possibile portare a termine l'iter di adozione delle norme regolamentari di attuazione e coordinamento del predetto decreto legislativo n. 98/2017 ancora mancanti.

Pertanto, la proposta emendativa ha contenuto prettamente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OK

 POSITIVO

 NEGATIVO

26 NOV 2019

Il Presidente Generale dello Stato